

RESOCONTO STENOGRAFICO  
Presidenza del Presidente Canel

**PRESIDENTE.** Onorevoli senatori, l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1 dal titolo "Regolamentazione dell'ufficio di mediazione penale minorile". Il relatore, senatrice Fogarolo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

**FOGAROLO, relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esperienza diretta di ogni giorno, le pagine di cronaca dei quotidiani, i servizi televisivi, purtroppo, non parlano solo di piccole infrazioni della legge da parte di minori, ma anche, e con sempre maggiore frequenza, di fatti criminosi assai gravi, di violenze impressionanti, del costituirsi di bande illegali capaci di seminare il terrore in interi rioni delle nostre città. Ogni sia pur piccolo episodio di devianza minorile, oltre a suscitare inquietudine e sconcerto, solleva problematiche di vario genere: sociali, psicologiche, giuridiche, politiche. Può parere istintivo ed inevitabile che si richiedano interventi duri, che si comminino pene assai severe per indurre alla resa e ripristinare il clima di sicurezza a cui tutti aspirano. Questa può essere una comprensibile reazione immediata, ma è dovere del buon legislatore saper comprendere e interpretare, elaborare culturalmente i fatti, formulare interrogativi su interrogativi, al fine di assumere provvedimenti idonei ed efficaci che rispondano alle attese di tutti i cittadini, senza trascurare le componenti sociali, psicologiche, educative, giuridiche che sottendono ogni episodio di devianza. Il buonismo di maniera lascia inalterata la situazione, ma il rigore intransigente e cieco rischia di aggravarla: tra questi due estremi si muove un saggio legislatore. Il disegno di legge che oggi è in discussione in questo Senato della Repubblica è il frutto di studio attento, di ampia consultazione di studiosi della materia, di analisi comparata di vari ordinamenti giuridici europei e non solo europei. L'obiettivo degli estensori di questa proposta è presto detto: dopo una attenta elaborazione culturale della problematica in esame, dopo aver vagliato numerosi interrogativi, dopo aver consultato i risultati di ampie indagini demoscopiche, si è ritenuto urgente prevedere, in uno schema di legge, le più efficaci strategie di intervento per sanare e recuperare una situazione di vita degenerata, per ripristinare la giustizia là dove essa è stata calpestata, per riportare alla normalità riflettuta e consapevole chi per varie ragioni, e forse in totale inconsapevolezza, è stato trascinato nelle spire della piovra malavitosa o anche solo all'abitudine al piccolo o grande sopruso quotidiano. Si trattava di capire: chi è il minore 'deviante'? Qual è il suo habitat naturale? Come si è snodato il percorso che lo ha portato alla devianza? Può contare su qualcuno o è abbandonato a se stesso? Va punito severamente? E come potrà risarcire le sue eventuali vittime? Quando si è staccato dalla famiglia o è stato da questa abbandonato al suo destino di sicura infelicità? Quando ha abbandonato la scuola? Come recuperarlo alla normalità serena che spetta di diritto ad ogni ragazzo? Va messa in atto la cultura del rigore o il rigore della cultura? È facile e sbrigativo parlare di devianza minorile, quasi si trattasse di una fattispecie del comportamento codificata in tutte le sue manifestazioni, nota a tutti, chiara nelle sue implicazioni e facile da sanzionare. La letteratura a noi accessibile ha svelato tra gli stessi addetti ai lavori non poche incertezze. Psicologi, sociologi, medici, magistrati, giuristi e studiosi: ciascuno in forza della specifica prospettiva di osservazione e valutazione, ha evidenziato componenti eziologiche varie e prospettive di intervento tutt'altro che coincidenti. Come sopra si è detto, momento qualificante per poter giungere alla stesura di una proposta di legge doveva essere quello di conoscere e valutare l'attuale impianto giuridico del processo penale minorile, con approfondimenti di diritto internazionale comparato; esame non esclusivamente tecnico, ma volto a cogliere le prospettive culturali e di intendimento rieducativo sottostanti ad ogni legislazione in proposito. Come risultato di questo momento dello studio si è profilata la nota più inaspettata e significativa dell'intera ricerca, quella relativa alla mediazione penale minorile, strategia difficile e delicata, che sottrae in certo qual modo una vicenda personale alla fredda logica dell'applicazione di rigorosi dispositivi giuridici e alla valutazione della compensazione da garantire alla vittima del reato, per chiamare in causa attori disparati, tutti convergenti nella loro azione sull'obiettivo di ridare futuro a chi

sembrerebbe non averne più. Tanto complesso è il procedimento di mediazione, da poter essere definito come il momento in cui tutte le risorse e i servizi di una comunità si alleano in un'opera di riscatto e di recupero sociale; in quest'opera, famiglia, scuola, singoli attori e istituzioni sociali esprimono e attuano intendimenti di largo respiro fondati sulla fiducia, di cui non può essere privata mai alcuna persona, e sulla lungimiranza, che consente ad una società di garantirsi un futuro. L'articolato di legge che si presenta come sintesi di tutto il lavoro riguarda, in effetti, la *Regolamentazione dell'ufficio di mediazione penale minorile*. Piace formulare così il principio ispiratore: **non la cultura del rigore, ma il rigore della cultura.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. E' iscritto a parlare la senatrice Bandiera. Ne ha facoltà.

**BANDIERA.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, vorrei esprimere il mio appoggio alla proposta dei colleghi. Il malessere adolescenziale è oggi particolarmente diffuso perché forti sono le difficoltà di vivere in una società che è al tempo stesso permissiva sotto alcuni aspetti ed esigente per altri. La condizione giovanile deve essere guardata come una realtà sociale spesso mascherata da valori solo enunciati ed occorre rendersi conto che il disagio giovanile può spesso confluire in comportamenti criminosi, spesso di interesse penale, anzi è evidente a tutti che la criminalità minorile sembra un fenomeno in forte espansione. L'attuale configurazione dell'ordinamento, fondata su un recupero in libertà di un processo educativo interrotto, senza etichettature e senza segregazioni ingiustificate, viene oggi messa pesantemente in discussione e si è arrivati a chiedere l'abbassamento dell'età imputabile, ritenendo tali provvedimenti frutto di una mentalità buonista. Non è possibile essere d'accordo con questi esiti a partire dalle sue premesse. Non è vero che occorre abbassare l'età imputabile perché i giovani sono più maturi, piuttosto vediamo un'infanzia "adultizzata". Non è vero che l'uso della pena detentiva costituisca di per sé una remora all'attuazione o ripetizione di un reato, né un mezzo di recupero: la carcerazione spesso diviene controproducente perché il giovane, ancora in fase di formazione, rischia di assumere identità già assuefatte al crimine e di attivare una spinta addizionale al delitto. E in quest'ottica un'attenzione particolare merita il disagio dei ragazzi stranieri, in quanto essi aggiungono alla solitudine di ogni giovane nel costruire la propria personalità, l'emarginazione propria dell'estraneità etnica e nazionale. Di fronte a queste situazioni di disagio, la comunità organizzata in Stato deve intervenire a tutti i livelli e crediamo questa proposta di legge si muova decisamente nella giusta direzione e per questo ci sentiamo di sostenere tale iniziativa.

**PRESIDENTE.** E' iscritta a parlare la senatrice Bordin. Ne ha facoltà.

**BORDIN.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la devianza minorile, per la sua complessità e per le ricadute sulla vita della collettività, coinvolge numerosi ambiti e soggetti, tra questi vi sono i servizi sociali e il sistema della giustizia minorile. Gli orientamenti culturali implicati nelle scelte legislative o nei progetti di riforma oscillano. Tradizionalmente sanzione e recupero appartengono a due ambiti distinti ma si possono considerare l'uno come la causa dell'altro ed entrambi contribuiscono al recupero del soggetto; ed il nuovo tipo di processo penale minorile avanza l'ipotesi che possano coesistere. Questo avviene grazie a due nuovi istituti: l'irrilevanza del fatto (art. 27 D.P.R. 448/88) e la messa alla prova del minore (art. 28 D.P.R. 448/88). In particolare, la messa alla prova ha un suo ambito peculiare: essa esprime pienamente le sue potenzialità quando a fare problema è la condizione esistenziale del minore. Nel tentativo di incidere a questo più ampio livello si propone al minore di cambiare il proprio stile di vita. Nella

attuale normativa non si prevedeva esplicitamente il consenso del minore ed a questo pone rimedio proprio proposta di legge all'esame: si esce dall'ambiguità e si regola una procedura già diffusa in molti paesi europei ed extraeuropei da diversi decenni. Sarebbe ben strano che giudici e servizi si determinassero ad imporre una prova ad un soggetto che rifiuta di sottostarvi! Cambiare stile di vita: abbandonare certi ambienti e certe compagnie, dedicarsi ad un impegno di studio o di lavoro, confrontarsi con altri per un giovane in condizione di disagio è un cambiamento ben più impegnativo che passare le sue giornate in carcere. Per questo ci sentiamo di appoggiare la proposta in discussione.

**PRESIDENTE.** Grazie senatrice. E' iscritta a parlare la senatrice Caverzan. Ne ha facoltà.

**CAVERZAN.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, anche il mio intervento esprime un generale apprezzamento per le motivazioni che accompagnano la proposta. Ma vorrei sottoporre all'attenzione anche alcuni aspetti di perplessità. La Gran Bretagna ha fatto della lotta alla delinquenza giovanile una delle sue priorità, riformando il suo sistema giudiziario con diversi atti legislativi i cui testi si completano reciprocamente. Analizzando questi testi si nota un netto inasprimento della giustizia: la *Crime and Disorder Act* del 1998 abolisce la *doli incapax*, che vedeva i minori di 13 anni incapaci di distinguere il bene dal male e quindi permetteva loro di evitare responsabilità penali; vengono invece, introdotte nuove misure di sorveglianza e viene imposto ai genitori di seguire alcune lezioni di "guida educativa". Per giovani autori di reati gravi o in situazione di recidiva l'Inghilterra ricorre alla prigione o a strutture di sicurezza per minori; esistono infine misure intermedie tra prigione e riparazione, come l'utilizzo di un controllo elettronico, una sorveglianza regolare o la creazione di un ventaglio di possibili occupazioni, oltre al richiamo ai valori. Si può concludere che in Inghilterra la giustizia minorile, di natura tipicamente giustizialista, si sia mossa prevalentemente verso una maggior responsabilizzazione dei ragazzi autori di crimini. Le nostre perplessità vanno in questa direzione: non ci stiamo avviando, con questo provvedimento di legge, verso una deresponsabilizzazione del minore, verso la creazione di un clima di diffuso buonismo, che offre gratuite e dubbie difese a disonesti comportamenti giovanili, che scarica sulla onesta società le scelte di giovani inclini a veloci e gratificanti soluzioni ai loro problemi?

**PRESIDENTE.** Grazie senatrice. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore per la replica.

**FOGAROLO, relatore.** Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, ho ascoltato in quest'Aula un vivace dibattito che ha saputo cogliere le sfumature di un'importante questione, qual è la devianza minorile; un vivace dibattito che ha anche sottolineato le perplessità sugli atteggiamenti da assumere. Vorrei pertanto ricordare che il disegno di legge in esame va nella direzione richiesta da entrambe le parti: partirei infatti proprio dalle perplessità sulla deresponsabilizzazione del minore. Ci sembra che, al contrario, una procedura che educi proprio attraverso l'assunzione di responsabilità non solo nei confronti dello Stato, verso il quale si richiede il pagamento di una pena, ma verso la società tutta, inclusa la vittima spesso ignorata del tutto nel processo penale minorile, accentui il senso di responsabilità civile che vogliamo cresca nei nostri giovani. Non è certo l'abbassamento dell'età imputabile, come si suggerisce da più parti, il mezzo per la responsabilizzazione: ove non vi è coscienza civile non vi può essere responsabilità, ove non vi è infanzia non vi può essere maturità. Dobbiamo pertanto favorire il processo di crescita mettendo in

pratica tutte quelle esperienze, altrove già ampiamente sperimentate con successo, che aiutino i giovani in difficoltà ad avere fiducia nella società. Pensiamo, inoltre, di averlo fatto in uno spirito che rimette in equilibrio sanzione e recupero, necessità educativa e tutela sociale. In conclusione, colleghi, ritengo la nostra proposta di legge un momento significativo per la crescita civile del nostro paese e ne difendo tutti i suoi intenti.

**PRESIDENTE.** Grazie senatrice. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, onorevole Berti.

**BERTI**, *rappresentante del Governo*. La ringrazio Presidente. Onorevoli colleghi, l'intervento del relatore, senatrice Fogarolo mi trova d'accordo su tutta la linea e il Governo intende sostenere la proposta di legge presentata. Gli argomenti che ci piace sottolineare non riguardano soltanto l'aspetto procedurale, che interviene a regolamentare alcuni spazi lasciati aperti dal D.P.R. 448/98, ma si muovono in più direzioni. Da un lato, questo provvedimento ci porterebbe ad essere sull'argomento in linea con la maggioranza dei Paesi europei, dall'altro incontra quell'interesse verso la devianza minorile che il Ministero che rappresento ha assiduamente mostrato attraverso le numerose inchieste condotte sul territorio nazionale negli ultimi dieci anni. Uno strumento procedurale, dunque, ma anche e soprattutto una risposta puntuale ad un tema così urgente e drammatico da far spesso parlare dei nostri giovani in termini poco lusinghieri. Dichiaro pertanto la posizione del Governo favorevole all'approvazione del disegno di legge.

**PRESIDENTE.** Grazie signor Ministro. Possiamo procedere all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

E' approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

E' approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

E' approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

E' approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

E' approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

E' approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

E' approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, al quale è stato presentato un emendamento che invito il presentatore a illustrare. La parola alla senatrice Nalin.

**NALIN.** La ringrazio Presidente. Onorevoli colleghi, abbiamo ritenuto di emendare l'articolo 8 al comma 1, sostituendo il numero 2 con il seguente: "2) i soggetti in mediazione una volta accettati di partecipare al percorso mediativo non possono più recedere" in virtù di alcune considerazioni che intendiamo esplicitare. Trattandosi di una pratica che sospende il processo per una ricomposizione responsabile del fatto, riteniamo che il consenso dato debba essere accertato in modo accurato sin dall'inizio e che pertanto sia opportuno valutare attentamente la bontà della scelta e la disponibilità del giovane a cambiare effettivamente il proprio comportamento. Lasciare spazio a ripensamenti successivi può voler dire autorizzare soltanto un allungamento dei tempi dell'eventuale giudizio e una scappatoia facile e immediata dalle proprie responsabilità.

**PRESIDENTE.** Grazie senatrice. Chiedo il parere del relatore sull'emendamento.

**FOGAROLO, relatore.** Colleghi, non ritengo sufficientemente valide le motivazioni che sostengono la proposta di emendamento. La pratica della mediazione ha una funzione educativa e formativa, assumere atteggiamenti eccessivamente perentori impedisce che si dia luogo ad un effettivo percorso di recupero. Inoltre, il senso della norma è proprio questo: se durante la procedura si mostrano elementi tali da rimettere in discussione l'intero significato del percorso è necessario sospendere la pratica e rimandare il tutto al giudice. Non ritengo formativo un atto che imponga a un minore, che abbiamo ritenuto in quest'ottica non pienamente consapevole di ogni conseguenza dei suoi atti, una scelta assoluta e incondizionata.

**PRESIDENTE.** Chiedo il parere del rappresentante del Governo sull'emendamento.

**BERTI, rappresentante del Governo.** Onorevoli colleghi, anche la posizione del Governo è contraria. Sotto il profilo dell'iter processuale non avrebbe senso da un lato sospendere il processo, sottolineo "sospendere", e poi dare una valenza definitiva alla procedura introdotta. Il ripensamento è parte integrante del processo di riparazione e vorrei ricordare che consenso e revoca dello stesso devono essere dati sia dal giovane accusato di reato che dalla vittima, che può anch'essa in un qualunque momento della procedura mediativa non sentirsi più soddisfatta e dunque dover poter recedere.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 8.1.

E' respinto.

Metto ai voti l'articolo 8.  
E' approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.  
E' approvato.

Passiamo all'articolo 10 al quale è stato presentato un emendamento. Prego senatrice Pavan ne illustri i contenuti.

**PAVAN.** Grazie signor Presidente. Onorevoli colleghi, abbiamo ritenuto di sostituire l'articolo 10, per ragioni di semplificazione, con il seguente:

"1. Possono diventare mediatori i funzionari di fascia dirigenziale del Ministero di giustizia, che ne facciano richiesta. Le modalità e i termini della domanda sono decisi con apposito decreto del Ministero della giustizia.

2. Per l'attuazione di tali Uffici si prevede all'interno del bilancio del Ministero di giustizia l'istituzione di un capitolo di spesa dedicato."

**PRESIDENTE.** Grazie senatrice. Chiedo il parere del relatore sull'emendamento.

**FOGAROLO, relatore.** Dichiaro la mia contrarietà a questo emendamento che snatura il senso dell'ufficio di mediazione. Non si tratta di costituire un ufficio amministrativo del Ministero, quanto piuttosto un ufficio civile, che mostri l'aderenza con la società civile verso la quale si indirizza il provvedimento di legge che stiamo discutendo. Intendiamo costituire un legame con la società civile, in grado di ascoltare le istanze, accogliere i bisogni di tutte le componenti che nella procedura del processo restano inevitabilmente inascoltate. Non ci sembra che l'emendamento presentato vada in questa direzione e, pertanto, dichiariamo la nostra contrarietà.

**PRESIDENTE.** Chiedo il parere del rappresentante del Governo sull'emendamento 10.1.

**BERTI, rappresentante del Governo.** Mi associo alla contrarietà espressa dal relatore e, in particolare, vorrei far notare come l'ufficio di mediazione in molti Paesi europei - esemplare è il caso francese - debba avere un aspetto che non lo accomuni in alcun modo con gli uffici del Ministero di giustizia. Configurarli come un'appendice del Ministero lo snaturerebbe di significato e ruolo. Pertanto, mi dichiaro contrario all'accettazione dell'emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 10.1.  
E' respinto.

Metto ai voti l'articolo 10.  
E' approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.  
E' approvato.

Passiamo alla votazione finale.

**FELTRACCO.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.



PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**FELTRACCO.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla luce del dibattito svoltosi in quest'Aula intendo confermare, a nome del Gruppo parlamentare che rappresento, il pieno sostegno al progetto di riforma proposto. L'esigenza di uno studio sulla "questione minorile" si è imposto all'attenzione a seguito di una sempre maggiore visibilità di infrazioni di leggi e regole costituite di gruppi giovanili, crescendo l'allarme per la commissione di reati di gruppi di minorenni tali da destare preoccupazione nella società civile. L'adolescente mette in discussione le regole educative e sociali e il problema sta nel comprendere quanto l'atto deviante sia dovuto al desiderio di autonomia e quanto ad un disagio individuale, sociale o familiare. Lo sviluppo dell'identità del giovane è un processo complesso e un ruolo fondamentale è svolto dalla famiglia e dai coetanei: il gruppo rappresenta per l'individuo una fonte di sicurezza e di stima di sé, derivata dall'accettazione che egli riceve dai coetanei. Allarmante è la diffusione di casi di bullismo nelle scuole. Allarmante la diffusione del fenomeno delle baby gang. Ancora più allarmante il dato che emerge dall'analisi di ricerche dettagliate e curate, quali quelle del Ministero sulla giustizia minorile, da cui emerge che membri di questi gruppi devianti sono sempre più spesso ragazzi "bene". Se questo è un fenomeno relativamente giovane in Italia, un confronto con le risposte assunte in altri Paesi europei, e non solo, è stato decisivo per la redazione di questa proposta di legge. Ormai, già dagli anni '70 la pratica della mediazione penale minorile è consuetudine nelle legislazioni di molti Paesi e la sua efficacia è ormai accettata dalla comunità dei giuristi e degli operatori del settore. Anche in Italia essa è una pratica sperimentale, con risultati di indubbia validità, in numerose città. Ci sembrava allora opportuno il momento per una sua regolamentazione a livello giuridico che accogliesse e compenetrasse le diverse istanze provenienti da tutti i settori coinvolti. In quest'ottica la proposta ci sembra equilibrata e rispondente alle più moderne esigenze di una società che vuole *realmente* essere educativa, e non soltanto con l'enunciazione di valori, per lo più rimasti inapplicati. Per queste ragioni, e per le altre emerse nel corso della discussione, dichiaro che voteremo a favore di questo progetto di legge.

**CORTINOVIS.** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**CORTINOVIS.** Ringrazio il Presidente e mi rivolgo a voi, onorevoli colleghi. Non è difficile rilevare i punti di fragilità della proposta di legge che ora viene messa ai voti, pur dettata da intendimenti apprezzabili, visto che si pone l'obiettivo di recuperare il minore macchiato di atti criminosi lesivi dei diritti e della dignità di singole persone, contrari ad ogni regola di stabilità di una società civile, capaci di diffondere un profondo senso di insicurezza e di paura. Non si discute che l'obiettivo debba essere quello di reinserire il minore nel tessuto della convivenza rispettosa e operosa; va però precisato che cosa si intenda per ri-educazione di un soggetto che ha violato la legge e presenta una inclinazione a procedere sulla via della piccola o grande criminalità. Sono qui in discussione i principi di ogni azione educativa. La certezza della pena, la chiarezza del "chi sbaglia, paga", la fermezza nel chiedere un risarcimento di fatto pari al danno arrecato non possono essere messi in secondo piano. In caso contrario si rischia di indurre nel minore la convinzione che nella "società dei furbi" vige l'impunità e la società è pronta comunque a dare, anziché ad esigere. Una punizione certa ed efficace ha la capacità di porre in chiaro per tutti le basi del diritto su cui si regge una società, soprattutto in un contesto come quello nel quale viviamo, in cui sembra prevalere l'idea che "chi ci sa fare" ha sempre la meglio. Questo vale per i minori nostri concittadini e vale ancora di più per i minori giunti da altri Paesi. La via dell'integrazione non può essere fatta di "condoni a buon mercato" e di concessioni educative. Il rigore punitivo definisce con esattezza ciò che si è fatto e costituisce il primo passo di un recupero non provvisorio, ma vissuto e ragionato. Queste sia pur brevi note ed argomentazioni evidenziano alcune criticità della proposta di legge in

esame, che sono tali da alimentare forti perplessità e da far considerare del tutto inopportuna una approvazione che sarebbe letta dai nostri concittadini come segno di debolezza, di arrendevolezza, di buonismo assai poco avveduto. Vorrei completare l'impianto del ragionamento mettendomi dalla parte di coloro che dall'atto criminoso hanno subito danno. Le azioni illegali che stiamo considerando non hanno come attori solo coloro che le commettono, ma anche le vittime. A queste va restituito ciò che a loro è stato tolto. Domandiamoci: che si aspetta una vittima? Per quanto comprensiva essa possa essere, per quanto incline al perdono e favorevole ad ogni azione educativa, io penso che pretenda come passo preliminare quello della irrogazione di una giusta sanzione; solo un provvedimento punitivo rigoroso potrà cancellare ogni presunzione di impunità e porterà il reo alla piena consapevolezza dell'atto e/o degli atti compiuti. La serie di esigenze ora illustrate non trova riscontro nel dettato legislativo, per cui annuncio il voto contrario mio personale e del mio Gruppo parlamentare.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Il Senato approva il disegno di legge n. 1 "Regolamentazione dell'ufficio di mediazione penale minorile".

Colleghi, vi ringrazio per la collaborazione. La seduta è tolta.